

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 Novembre 2007 , n. 57

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). (GU n. 7 del 16-2-2008)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 38 del 21 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 41/2005

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale dopo le parole: "loro affidata," sono inserite le seguenti: "e alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato,".

Art. 2.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2005

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005, dopo le parole: "la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni del territorio", sono inserite le seguenti: "con indicazione delle capacita' di intervento in termini sia di strutture che di servizi,". 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche con riferimento al fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali; ".

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale n. 41/2005

1. L'art. 41 della legge regionale 41/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 41. (Sistema informativo sociale regionale). - 1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalita' organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilita', le informazioni richieste affinche' confluiscono e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale."

Art. 4.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale 41/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005, e' inserito il seguente: "2-bis. Gli enti locali, le aziende unita' sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalita' di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell'ISEE.".

2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005, e' inserito il seguente:

"2-ter. L'adeguamento dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale.".

Art. 5.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 41/2005

1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2005, sono soppresse le seguenti parole: "di profilo sociale". 2. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2005 e' abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 41/2005

1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 41/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.".

Art. 7.

Norma transitoria

1. L'adeguamento dei regolamenti di cui all'art. 47, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n. 41/2005 e' effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2007

MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31 ottobre 2007.